



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali (LPAn)

Gennaio 2011

1. Premessa

La legge sulla protezione degli animali è stata adottata dal Parlamento nel 2005. Durante i lavori concernenti le disposizioni attuative è emersa la necessità di migliorare e aggiornare alcuni aspetti della legge; occorre inoltre procedere all'adempimento della mozione 07.3848 Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto (Barthassat Luc) trasmessa dal Parlamento.

2. Procedura di consultazione

Il 12 maggio 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DFE di svolgere una procedura di consultazione in merito alla legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla modifica della legge sulle epizoozie e alla modifica della legge sulla protezione degli animali. Oltre ai Cantoni hanno preso parte alla procedura di consultazione 14 partiti politici, 11 associazioni mantello svizzere nonché 274 altre organizzazioni ed ambienti interessati. La procedura di consultazione si è conclusa il 31 agosto 2010.

Complessivamente sono stati espressi 149 pareri, tra cui quelli di 25 Cantoni, di 8 unità amministrative cantonali, di 6 partiti politici, di 7 associazioni mantello, di 71 altre organizzazioni e ambienti interessati nonché di 32 organizzazioni, associazioni e privati non consultati direttamente.

Il presente rapporto contiene una sintesi delle prese di posizione, suddivise in base all'oggetto delle osservazioni espresse: dapprima quelle di carattere generale, relative all'intero pacchetto, e successivamente quelle concernenti specificamente i singoli articoli.

Gli acronimi contenuti nel presente rapporto, relativi ai partecipanti alla procedura di consultazione, figurano all'allegato.

3. Sintesi dei risultati

3.1. In breve

In linea di massima il progetto viene accolto favorevolmente. Gli aspetti controversi riguardano soprattutto l'informazione al pubblico sulla sperimentazione animale (art. 20a). A seconda dei casi, la proposta di regolamentazione dell'informazione nel settore della sperimentazione animale viene ritenuta insufficiente o, al contrario, eccessiva.

3.2. Considerazioni generali

Hanno esplicitamente rinunciato a partecipare alla consultazione: Unione delle città svizzere, Unione svizzera degli imprenditori, JS, PCS, Società svizzera degli impiegati di commercio, FPC e FSP. Tutte le istanze di Swiss Beef CH sono comprese nel parere formulato dalla USC; per questa ragione si è rinunciato alla registrazione di una presa di posizione distinta.

Da economiesuisse, i Verdi, Bio Suisse, VTL, SBH, Demeter, VFwLW, Exotis, CITS, SKGS, WWF, VB, PPLK, HBH, ISB, Sukki, IWMC-CH e FH non è giunta alcuna presa di posizione.

Il PPD condivide le modifiche alla legge sulla protezione degli animali. L'ACS approva l'obiettivo di mantenere l'attuale livello di protezione degli animali previsto dalla legge senza formulare ulteriori considerazioni. Da Accademie svizzere delle scienze (Commissione d'etica per gli esperimenti sugli animali), VNPS, ID, AgriGenève, AGRIDEA/RGD e Proviande non sono giunti commenti o proposte di cambiamento. SVSM concorda con la proposta di modifica della legge sulla protezione degli animali. LSCV accoglie favorevolmente le modifiche proposte.

In linea di massima UR, BE, VeD BE, e ZG accolgono favorevolmente la revisione. ZH concorda con l'obiettivo di mantenere l'attuale livello di protezione degli animali previsto dalla legge. Fatte salve le richieste avanzate in relazione alle singole disposizioni, le proposte di modifica sarebbero approvate.

Di principio SUISAG-SGD, TG, TVL, Swissgenetics, Kleinbauern, SP, ZVCH, SHV, Kf, ARECR e VSP acconsentirebbero alle proposte di adeguamento. Secondo BL le modifiche proposte sarebbero degli adeguamenti necessari. Ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 26 capoverso 2, in linea di massima GR concorda con le proposte di adeguamento. PSA approva le proposte di modifica della legge sulla protezione degli animali, con due importanti riserve per quanto attiene agli articoli 20a e 32 capoverso 2^{bis}. Rassenkaninchen, Rassengeflügel, Rassentauben, ZUN, Ziervögel, Kleintiere CH e FSK acconsentono di principio alle modifiche alla legge sulla protezione degli animali che sono state avanzate.

In linea di massima SVS accoglie favorevolmente le modifiche della LPAn, in particolare il divieto del commercio di pelli di gatto e di cane. SVS e Interpharma si oppongono tuttavia esplicitamente a disposizioni ritenute irrilevanti sotto il profilo della protezione degli animali e causa di ulteriori oneri amministrativi per gli enti di ricerca, nonché dannose per la competitività di questi ultimi tenuto conto del contesto internazionale di forte concorrenza in cui essi operano.

In caso di mancata presa di posizione si ritiene che vi sia un accordo di massima con le proposte di adeguamento avanzate (GS, LBV, ZBB, BVSZ, ZBV, LOBAG, SOBV, SKMV, PSBB, NW, USC, Swiss Beef CH, ZHBV, PSL, SBZV, BBV, FSAC, Suisseporcs, SHB e ASR). Si sottolinea la necessità di aggiornare la legge sulla protezione degli animali, entrata in vigore nel 2008, evitando qualsiasi inasprimento abusivo delle disposizioni in materia di detenzione degli animali da reddito.

Secondo SVV e ASTAG, per quanto attiene alle disposizioni in materia di trasporto di animali occorrerebbe impedire disparità di trattamento tra i trasporti effettuati a titolo professionale e quelli non professionali. Ciò comporterebbe distorsioni della concorrenza e mancanza di uniformità attuativa delle disposizioni in materia di protezione degli animali.

UPSC parte dal presupposto che le proposte di modifica non nascondano ulteriori inasprimenti delle disposizioni in materia di detenzione degli animali da reddito, trasporto di animali e macellazione. Simili restrizioni, sotto qualsiasi forma, verrebbero respinte da UPSC. Anche AGORA accoglie il progetto. Esso non dovrebbe tuttavia comportare un inasprimento delle disposizioni relative alla detenzione di animali da reddito. CJA si oppone a qualsiasi inasprimento delle disposizioni concernenti la detenzione e l'allevamento di animali da reddito.

Pur condividendo le linee d'intervento seguite per l'adeguamento della legge, USAM invita a tenere conto delle richieste, giustificate e motivate, che sono state avanzate dalle sue organizzazioni associate. Secondo VSF il settore dei mangimi misti non sarebbe interessato dalle modifiche proposte. SDAT auspica che la revisione delle disposizioni concernenti la protezione degli animali prosegua, ad esempio con delle verifiche della sua attuabilità.

L'UDC respinge il progetto di modifica della legge sulla protezione degli animali nella forma in cui esso è stato posto in consultazione. Dal raffronto internazionale risulta che il livello di protezione degli animali è elevato; tale livello deve essere mantenuto senza però smarrire il senso della misura.

HN ritiene che sotto diversi aspetti il progetto sia lacunoso e retrivo.

KT URK, KT AR/AI, ZH, TI, GL, BS, SZ, ASVC, NW, OW, VET JU, NE, AR, JU, VeD BE e VJF BL chiedono l'inserimento di disposizioni nella LPAn che consentano al Consiglio federale di introdurre un obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di grandi manifestazioni con animali (esposizione, eventi sportivi, ecc.).

Zooschweiz auspica che l'articolo 3 della *Direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici*, con cui l'UE avrebbe debitamente recepito l'articolo 13 della *Convenzione sulla diversità biologica*, venga accolta nel diritto svizzero nella medesima forma.

GE e SCAV chiedono che, per analogia con l'articolo 21 capoverso 1 del progetto relativo alla legge sulle epizootie, il divieto concernente il commercio ambulante dei cani venga incluso anche nella legge sulla protezione degli animali.

Secondo Vier Pfoten sarebbe auspicabile che la problematica del commercio di cuccioli fosse oggetto di adeguate disposizioni nella LPAn. Vier Pfoten critica il fatto che il commercio professionale di cani sia, in linea di massima, consentito a chiunque. Nel testo attuale, la regolamentazione risulterebbe ampiamente al disotto

del livello richiesto in quest'ambito giuridico e pertanto sarebbe da considerare insufficiente (Vier Pfoten).

Secondo SG la cattura dei cani randagi all'estero rappresenterebbe un grosso problema, nel caso in cui questi animali venissero introdotti in Svizzera e, tramite le pensioni o i rifugi per animali, offerti dietro pagamento. SG chiede che, sulla base dell'articolo 14 LPAn, il Consiglio federale integri l'ordinanza sulla protezione degli animali con delle disposizioni che impongano all'acquirente di importare personalmente i cuccioli di cani.

Secondo SO si verificherebbero costantemente dei casi in cui i costi dovuti al sequestro preventivo di animali – restituiti in seguito al miglioramento delle condizioni di detenzione – non vengono assunti dal loro detentore. Per poter trattenere gli animali fino al pagamento di detti costi da parte del proprietario andrebbero istituite le necessarie basi legali.

3.3. Considerazioni relative ai singoli articoli

Articolo 5 capoverso 1^{bis}

CPF, SVBT e UNI/ETH ritengono appropriata l'introduzione di un servizio centrale preposto al riconoscimento dei corsi di formazione e di perfezionamento. Considerato che la quasi totalità di tali corsi viene organizzata a livello intercantonale, sarebbe opportuno istituire un servizio federale o intercantonale. SVBT und UNI/ETH chiedono inoltre che il servizio addetto al riconoscimento abbia la possibilità di incaricare enti esterni – come ad esempio associazioni settoriali – dello svolgimento della procedura di riconoscimento.

Articolo 7

Capoverso 3

SVS vorrebbe che l'autorizzazione per la detenzione di animali selvatici di cui al capoverso 3 potesse essere vincolata ad obblighi ulteriori (ad es. la partecipazione ad attività di ricerca o a programmi per la salvaguardia delle specie come pure l'obbligo di informare i visitatori riguardo alla conservazione della biodiversità).

Capoverso 4

TIR, SCS, PJ SKG, KV Affoltern a.A., Hundesport Lindenhof, KVM, VK Oberwil e RCS accolgono favorevolmente la regolamentazione proposta. HCS ritiene, per ragioni di coerenza, che anche l'immissione in commercio di apparecchi ai sensi dell'articolo 76 OPAn dovrebbe essere soggetta ad annuncio o autorizzazione. SC-Akademie approva esplicitamente il fatto che con il nuovo articolo anche il commercio sia soggetto ad autorizzazione.

VETD LU, ZG, LU e SC-Akademie chiedono che l'obbligo di autorizzazione o il divieto non valgano unicamente per l'immissione in commercio o l'utilizzo di tali apparecchi, bensì anche per la vendita, il possesso nonché l'importazione, il transito e l'esportazione.

Articolo 10 capoverso 2

TIR, SCS, PJ SKG, KV Affoltern a.A., Hundesport Lindenhof, KVM, KV Oberwil e RCS appoggiano questa modifica. LSVW è favorevole alla modifica perché grazie ad essa la questione delle esposizioni verrebbe inclusa nella normativa. HCS ritiene che l'articolo integri l'articolo 25 capoverso 3 OPAn e che derivi logicamente da quest'ultimo. TIR giudica opportuna l'estensione delle competenze del Consiglio federale. In linea di massima SVS condivide il divieto contemplato dalla versione prevista; tuttavia ritiene che la sua formulazione sia troppo generica: essa costituirebbe una limitazione del diritto fondamentale di proprietà e una delega di tale portata al Consiglio federale sarebbe problematica.

Secondo Rassekaninchen, Rassetaupe, Rassegeflügel, FSK, ZUN, Kleintier CH e Ziervögel l'adeguamento del capoverso 2 potrebbe, a seconda della prassi

interpretativa, portare a divieti di esposizione per singole specie o razze. Queste organizzazioni ritengono che l'articolo 10 non dovrebbe trovare applicazione in relazione alla prassi di autorizzazione delle esposizioni. Gli strumenti resi disponibili dalle disposizioni in materia di importazione, transito e esportazione sarebbero sufficienti a scongiurare l'esposizione di animali con caratteristiche anomale.

UNI/ETH presuppone che la frase finale dell'articolo 10 capoverso 1 («...; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali.») valga anche per il capoverso 2, poiché per determinati esperimenti sugli animali sarebbe indispensabile l'utilizzo di animali portatori di anomalie. Interpharma e SVS presumono che la formulazione di questo articolo non sia da riferire a genotipi e fenotipi specifici di animali da laboratorio, utilizzati come modelli animali per la ricerca biomedica, importanti per lo sviluppo di nuove terapie e nuovi medicinali. Occorrerebbe in ogni caso assicurare che la disponibilità di modelli animali non sia messa a rischio da questo articolo.

Kf e HN ritengono che il carattere discrezionale della formulazione non sia sufficiente e auspicano una formulazione ingiuntiva.

Titolo prima dell'articolo 13

SCAV e GE chiedono che il titolo proposto «*Circulation d'animaux et de produits animaux*» venga sostituito con «*Trafic et commerce d'animaux et de produits animaux*».

VS auspica che il termine «*circulation*» sia sostituito con l'espressione «*mise en circulation*».

Articolo 13

PSL chiede che l'utilizzo di fotografie di animali nelle stalle, al pascolo o in esposizione non sia soggetto ad autorizzazione. Le immagini generiche di animali dovrebbero essere escluse dall'applicazione dell'articolo 13 LPA visto l'uso frequente che i venditori diretti di prodotti agricoli farebbero delle fotografie di animali in ambito pubblicitario.

Articolo 14

VS, SO, FR, SVS, PSA, Pro Natura, ZTS, SP, Kf e LSCV accolgono favorevolmente la modifica e, di conseguenza, l'adempimento della mozione Barthassat.

TIR approva la proposta di modifica. Secondo TIR, tuttavia, non sarebbe chiaro il motivo per cui l'applicazione di questa riguarda unicamente le pelli di cane e di gatto. Il divieto andrebbe esteso a tutti i prodotti ottenuti con metodi che comportano il maltrattamento di animali. Anche HN chiede l'estensione del divieto. Oltre al commercio sarebbe opportuno vietarne anche la produzione, poiché la formulazione proposta consentirebbe, ad esempio, di confezionare queste pelli ad uso personale. Inoltre il divieto sarebbe da estendere a tutte le pelli di animali che, per come vengono tenuti o uccisi, subiscono un maltrattamento oggettivo.

SwissFur ritiene che occorrerebbe definire meglio il divieto d'importazione in questione, poiché la formulazione proposta sarebbe insufficientemente precisa e darebbe origine a confusioni. Swissfur chiede perciò che vengano vietati l'importazione, il transito, l'esportazione e il commercio di pelli di gatto domestico (*Felis catus*) e di cane domestico (*Canis familiaris*) nonché di loro derivati.

Articolo 15a

Per quanto concerne i trasporti internazionali in partenza dalla Svizzera o a destinazione della Svizzera VSP, SOB, SKMV, USC, Swiss Beef CH, PSL, SBZV, Suisseporc, SHB, FSAC e ASR concordano con le proposte; a condizione che queste nuove prescrizioni valgano soltanto per i trasporti effettuati a titolo professionale e i trasportatori professionisti. CJA auspica che l'obbligo di autorizzazione di cui al capoverso 1 preveda una deroga per i trasporti effettuati dai proprietari degli animali.

Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio non differenzerebbe tra trasporti effettuati a titolo professionale o a titolo non professionale, bensì condizionerebbe questo obbligo di autorizzazione alla distanza percorsa. SVV e ASTAG chiedono perciò che, tenendo conto della situazione svizzera, in relazione all'obbligo di autorizzazione anche da noi venga adottato il criterio della distanza di trasporto. TIR approva il capoverso 1. TIR vorrebbe tuttavia che il capoverso 2 sia precisato affinché l'applicazione delle norme internazionali in Svizzera entri in considerazione soltanto se queste risultano più esigenti rispetto alle disposizioni relative a tale materia contemplate dalla legislazione svizzera sulla protezione degli animali. HN auspica che in Svizzera venga mantenuto l'attuale livello di protezione degli animali e che in nessun caso si ceda alle pressioni volte ad uniformare le nostre condizioni a quelle, meno severe, vigenti nei Paesi limitrofi.

Secondo l'UDC l'articolo 15a è da stralciare poiché non rientrerebbe nella sfera di competenze del Consiglio federale. Ai fini del benessere degli animali sarebbe più importante mantenere il divieto di transito per il trasporto di animali attraverso la Svizzera

VSP, SOB, SKMV, USC, Swiss Beef CH, PSL, SBZV, Suisseporc, SHB e ASR rimangono dell'opinione che esprimono da anni: i trasporti internazionali di animali, in particolare quelli stradali in transito, devono restare vietati. ZG accoglierebbe favorevolmente un divieto generale di trasporto degli animali da macello attraverso la Svizzera. BS, SVS, AGORA, SPA-Vaud e KLV AR chiedono che il divieto concernente i trasporti stradali in transito venga sancito nella legge. Il PS auspica che gli animali da macello non possano essere trasportati attraverso la Svizzera o, tutt'al più, che ciò avvenga per via ferroviaria o aerea. Kf si esprime nettamente a favore di un divieto dei trasporti di animali attraverso la Svizzera.

Articolo 20a (nuovo)

GE e SCAV concordano con l'articolo 20a, auspicandone tuttavia una precisazione a livello di ordinanza. TIR accoglie favorevolmente la nuova disposizione anche se la ritiene carente sotto il profilo della concretezza. Da parte del pubblico vi sarebbe un forte interesse per gli aspetti riguardanti la regolamentazione e l'attuazione della sperimentazione animale. Non si tratterebbe di attribuire al Consiglio federale

soltanto il compito di regolamentare il flusso delle informazioni, bensì anche quello di *garantire* che il livello dell'informazione sia sufficiente e appropriato.

Il PS apprezza la volontà di migliorare gli aspetti inerenti alla comunicazione e alla trasparenza in materia di esperimenti sugli animali. In questo settore vi sarebbero informazioni da rendere in ogni caso accessibili al pubblico. HN auspica che in merito alla sperimentazione animale il pubblico sia informato in modo completo e trasparente. Perciò all'articolo 20a occorrerebbe stabilire quali informazioni siano da rendere generalmente accessibili.

LSCV approva lo scopo dell'articolo; lamenta tuttavia un'insufficiente precisione per quanto attiene alla portata delle informazioni. Attualmente le informazioni fornite dall'UFV riguarderebbero soltanto l'uso di animali in esperimenti autorizzati. Il pubblico non avrebbe purtroppo alcun accesso ai dati relativi alla produzione di animali da laboratorio. L'informazione dovrebbe comprendere anche questo tipo di dati.

PSA, BirdLife e Pro Natura ritengono che la regolamentazione proposta sia insufficiente poiché lascerebbe al Consiglio federale la facoltà di decidere quali informazioni sulla sperimentazione animale siano da rendere accessibili al pubblico e quali no. Perciò PSA, BirdLife e Pro Natura auspicano che la portata e i contenuti delle informazioni accessibili al pubblico vengano già stabiliti nella legge. Tra queste vi sarebbero, in particolare, tutti i dati, rapporti e statistiche elaborati dall'amministrazione per la banca centrale dei dati relativi agli esperimenti sugli animali sulla base delle informazioni raccolte in ambito attuativo.

In linea di massima AfR accoglie favorevolmente l'informazione attiva del pubblico. Secondo AfR la regolamentazione proposta è stata formulata troppo genericamente. Il pubblico e i contribuenti avrebbero il diritto di conoscere i progetti finanziati da loro, entro i limiti consentiti dalla tutela dei diritti della personalità dei ricercatori. A questo scopo occorrerebbe stabilire già nella legge quali informazioni, raccolte in ambito attuativo e contenute nella banca dati, debbano essere rese accessibili al pubblico alla luce del particolare interesse che esse rivestono agli occhi di quest'ultimo.

ZTS valuta negativamente la formulazione dell'articolo 20a, che lascerebbe al Consiglio federale un'eccessiva libertà di manovra nel condurre una politica restrittiva in materia d'informazione. Sarebbe importante stabilire già nella legge quali informazioni di quale portata debbano essere rese pubbliche. Il sistema elettronico di registrazione dati *e-sperimentazione animale* consentirebbe al pubblico interessato di approfondire i contenuti delle attività di ricerca in Svizzera senza ledere interessi privati o pubblici preponderanti. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, differenziando i diritti di accesso. ZTS sarebbe favorevole ad una regolamentazione dell'informazione simile a quella definita dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, che fin da principio stabilisce quali sono le informazioni da fornire al pubblico.

UNI/ETH valuta positivamente l'informazione del pubblico in merito alla sperimentazione animale; tuttavia ritiene inopportuno tenere un registro pubblico degli esperimenti sugli animali autorizzati. In molti casi il grado di complessità degli esperimenti li renderebbe comprensibili soltanto ad un'esigua minoranza dei cittadini. Inoltre gli ambienti interessati avrebbero la possibilità di informarsi adeguatamente consultando le pubblicazioni e le banche dati inerenti alla ricerca

svolta nelle suole universitarie. Sussisterebbe anche il rischio di una decontestualizzazione dei singoli progetti da parte di oppositori radicali della sperimentazione animale, e di attacchi polemici ai ricercatori e ai loro istituti.

BL respinge l'articolo nella forma in cui è stato proposto. L'informazione del pubblico sulla sperimentazione animale non potrebbe avvenire – come invece affermato nelle note esplicative – con modalità analoghe a quelle previste dalla normativa in materia di ingegneria genetica poiché nel settore degli esperimenti sugli animali i dati personali costituiscono un bene di particolare protezione. BL si aspetta perciò una precisazione di questo articolo, finalizzata a stabilire quali tipi di dati possano o meno essere pubblicati.

BS afferma che un'ordinanza basata sul modello dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente risulterebbe problematica. L'articolo 54 capoverso 4 lettera a dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente stabilisce che i nomi dei responsabili dell'emissione sperimentale o della messa in commercio di organismi geneticamente modificati sono in ogni caso pubblici. Un'applicazione per analogia di questa disposizione nel settore della sperimentazione animale sarebbe problematica sotto il profilo della sicurezza del personale interessato. Sarebbe da temere un abuso di queste informazioni da parte di militanti animalisti. Inoltre la pubblicazione di dati personali non migliorerebbe in alcun modo la protezione degli animali.

FNS chiede che l'informazione avvenga tenendo conto del segreto aziendale e della tutela della personalità dei ricercatori, ad esempio rinunciando a rendere pubblico il loro nome.

SVS e Interpharma auspicano che le informazioni relative agli esperimenti sugli animali accessibili al pubblico vengano elencate in modo esaustivo all'articolo 20a. L'informazione in questione dovrebbe rispondere sia ad esigenze di trasparenza e protezione degli animali, sia alla necessità di tutelare le persone. In considerazione della minaccia che gli estremisti animalisti rappresentano attualmente per persone ed istituzioni, andrebbe assegnata massima priorità alla sicurezza delle parti coinvolte, in quanto interesse privato preponderante degno di protezione. Ciò varrebbe anche per quanto attiene alla tutela del segreto aziendale e di fabbricazione e, pertanto, nel settore sensibile della sperimentazione animale l'informazione del pubblico andrebbe esplicitamente limitata allo stretto necessario.

Il CPF accoglie con favore una norma di competenza, diretta a disciplinare l'informazione del pubblico in merito alla sperimentazione animale a livello di legge, visto che l'interesse e il diritto del pubblico ad un'informazione generale su questa tematica sarebbero incontestabili. Il CPF ritiene tuttavia che le informazioni attualmente accessibili al pubblico mediante la statistica annuale sugli esperimenti sugli animali siano adeguate e sufficienti. Informazioni di più vasta portata potrebbero ad esempio essere utilizzate da oppositori radicali alla sperimentazione animale allo scopo di danneggiare le attrezzature o i beni di proprietà dei ricercatori o degli istituti di ricerca. Per questa ragione il CPF si dichiara nettamente contrario a rendere accessibili al pubblico informazioni relative a singoli progetti.

Il PLR propone di stralciare l'articolo 20a. La norma in questione viene ritenuta inopportuna.

Secondo CP e CVAM l'introduzione dell'articolo 20a non sarebbe auspicabile. La competenza in materia di autorizzazione di esperimenti sugli animali spetterebbe ai

Cantoni. CP e CVAM reputano che occorrerebbe attenersi a questo principio, affinché ai Cantoni – che rilasciano le autorizzazioni – spetti anche la competenza relativa all’informazione del pubblico.

Articolo 23 capoversi 3 e 4 (nuovo)

Capoverso 3

Secondo BS la norma di cui all’articolo 23 capoverso 3 non sarebbe appropriata e non porterebbe al raggiungimento di alcun obiettivo. Le persone a cui è stato vietato di tenere animali trasferirebbero spesso il loro domicilio in un altro Cantone. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avrebbe il diritto di consultare l’elenco centralizzato tenuto dall’UFV soltanto nel caso di un fondato sospetto di infrazione alle prescrizioni concernenti la protezione degli animali da parte di un cittadino appena arrivato da fuori e colpito da un divieto di detenzione di animali. BS chiede di modificare l’articolo 23 capoverso 3 in modo da consentire all’autorità cantonale di intervenire prima di un’ulteriore infrazione.

Capoverso 4

TIR approva la proposta in esame. SCAV e GE ritengono che conformemente al principio di reciprocità debbano essere intrapresi i passi necessari affinché i divieti di detenzione di animali pronunciati in Svizzera valgano e siano applicati anche all’estero.

L’UDC reputa che la disposizione relativa alla conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale debba essere stralciata.

Articolo 24 capoverso 3

Secondo KT URK, VETD LU, VeD BE, VJF BL, LSVW, KT AR/AI, BE, ZG, GL, BL, BS, SZ, ZH, ASVC, TG, LU, NW, OW, VET JU, FR, NE, AR e JU l’articolo in esame sarebbe da modificare in analogia alla formulazione adottata nel progetto di revisione della legge sulle epizootie posto in consultazione («*Se sono accertate infrazioni punibili alle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l’esecuzione sporgono denuncia penale. In casi di poca gravità l’autorità competente per l’esecuzione può rinunciare a una denuncia penale.*»). Gli organi esecutivi non potrebbero stabilire se il reato sia stato commesso intenzionalmente o per negligenza. GE e SCAV propongono l’introduzione di un nuovo capoverso 4 che nei casi di lieve entità consenta all’autorità preposta all’attuazione di rinunciare ad una denuncia penale.

Articolo 26

PSA accoglie favorevolmente le proposte di adeguamento al nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale. TIR ritiene che l’adeguamento proposto sia indispensabile.

LSCV reputa che l’effetto dissuasivo delle sanzioni diminuisca ulteriormente rispetto alla situazione attuale e auspica perciò pene pecuniarie in grado di esercitare un reale effetto dissuasivo. Anche SPA-Fribourg ritiene che le sanzioni non siano sufficientemente severe e chiede che per i reati commessi per negligenza sia

mantenuta la pena dell'arresto (capoverso 2) e che la durata della pena detentiva comminabile venga aumentata (capoverso 1). HN auspica che in nessun caso siano introdotte pene più lievi per i delitti in materia di protezione degli animali.

Capoverso 1

SCAV e GE propongono che la punibilità delle lesioni alla dignità degli animali di cui alla lettera a sia limitata ai casi gravi. L'attuale formulazione («o lede in altro modo la sua dignità») sarebbe inoltre troppo vaga.

Secondo quanto previsto attualmente alla lettera a, tutte le lesioni alla dignità verrebbero considerate delitti. L'inclusione delle lesioni poco gravi alla dignità degli animali tra le fattispecie di delitto sarebbe ingiustificata e non corrisponderebbe alla prassi vigente. Perciò ZH e VSTK chiedono che l'articolo 26 capoverso 1 venga modificato allo scopo di definire con maggiore chiarezza quali lesioni alla dignità debbano essere punite come reati e quali no. Se del caso, ZH e ASVC auspicano che la lettera a sia corretta in modo che le «altre lesioni alla dignità» ivi menzionate riguardino soltanto casi gravi.

HN chiede che il quadro sanzionatorio comprenda pene detentive di tre o più anni e una pena pecuniaria.

Capoverso 2

GR non vede alcuna ragione per considerare come delitti i maltrattamenti di animali dovuti a negligenza. L'impostazione dell'articolo 26 capoverso 2 dovrebbe rimanere basata sulla fattispecie di contravvenzione e non di delitto. Inoltre, anche la sanzione prevista all'articolo 26 capoverso 2 sarebbe soltanto al massimo una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere. Una pena sotto forma di multa fino a 20 000.- franchi sarebbe altrettanto valida. Se la nuova impostazione dell'articolo 26 capoverso 2 fosse basata sulla fattispecie di delitto, al Dipartimento dell'economia pubblica e della socialità dei Grigioni non spetterebbe più la competenza di punire i casi relativi alla protezione degli animali conformemente alla disposizione in esame, come invece è avvenuto finora con ottimi risultati.

HN chiede che il quadro sanzionatorio comprenda pene detentive di tre o più anni e una pena pecuniaria. SPA-Vaud ritiene insufficiente l'effetto dissuasivo esercitato dalla comminazione di aliquote giornaliere e chiede il mantenimento della precedente formulazione, che prevedeva una multa fino a 20 000 franchi.

Articolo 27

PSA accoglie favorevolmente le proposte di adeguamento al nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale. SPA-Fribourg reputa che le pene siano insufficienti.

Capoverso 1

AG e TIR rilevano che anche al capoverso 1 sarebbe necessario un adeguamento alla terminologia del nuovo CP.

Capoverso 2

TIR fa notare che la soluzione adottata con l'obiettivo di un adeguamento al CP vigente avrà come conseguenza pratica un indebolimento del quadro sanzionatorio. Ciò viene valutato negativamente da TIR, in considerazione del tipo di segnale che verrebbe dato e del fatto che il settore interessato spesso costituisce un campo d'attività lucrativo. TIR si dichiara favorevole ad un inasprimento per analogia con l'articolo 26 capoverso 2 e chiede una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Tra le forme di commercio illegale, a livello mondiale il traffico internazionale di animali si situa al terzo posto, in ordine di importanza, dopo il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani. Perciò la Svizzera, in quanto modello per altri Paesi, dovrebbe prevedere per questo tipo di delitti pene severe e con effetto deterrente. HN auspica che un delitto commesso intenzionalmente venga punito con una pena detentiva e una multa di almeno 20 000 franchi. Un delitto commesso per negligenza dovrebbe essere sanzionato con una pena detentiva e una multa.

Articolo 28

PSA accoglie favorevolmente le proposte di adeguamento al nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale. TIR concorda con i capoversi 1 e 2.

In considerazione dell'aumento dei delitti relativi alla protezione degli animali occorrerebbe secondo HN almeno mantenere la possibilità di comminare pene severe. Inoltre sarebbe indispensabile mantenere la pena detentiva sia per i reati commessi intenzionalmente sia per quelli dovuti a negligenza. SPA-Fribourg reputa che le pene siano insufficienti.

Capoverso 1

Secondo l'UDC all'articolo 28 capoverso 1 occorrerebbe rinunciare a menzionare esplicitamente la violazione delle prescrizioni sull'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità. L'obbligo di autorizzazione sarebbe in sé sproporzionato così come la comminazione di una multa fino a 20 000 franchi.

GS ritiene assurdo che per la semplice utilizzazione, a scopo di marketing, di fotografie di galline vive occorra un'autorizzazione. LBV, ZBB, BVSZ, ZBV e NW partono dal presupposto che la sola utilizzazione di immagini fotografiche di animali in ambito pubblicitario non possa essere soggetta ad autorizzazione, e che pertanto anche la mancanza di una simile autorizzazione non possa essere sanzionata con una multa. Inoltre l'importo di una multa dovrebbe essere stabilito conformemente al principio di proporzionalità: ciò non corrisponderebbe al caso in esame, in cui l'importo sarebbe eccessivo.

In linea di massima VSP, SOB, SKMV, PSBB, USC, Swiss Beef CH, SBZV, FSAC, Suisseporcs, SHB e ASR condividono la scelta di condizionare l'impiego di animali a scopo pubblicitario all'ottenimento di un'autorizzazione. L'adempimento di tale obbligo dovrebbe però comportare un onere ragionevole e sopportabile.

LOBAG, SKMV, PSBB, SVV, KLV AR, ASTAG, PSL, SBZV, BBV, FSAC, SHB, CP, CVAM e ASR reputano che in rapporto all'utilizzazione di animali per la pubblicità la comminazione di multe elevate non risponda a criteri di

proporzionalità. KLV AR è contrario alla creazione di basi legali che consentano la comminazione di multe elevate nei casi in cui animali vivi vengano utilizzati per la pubblicità violando le prescrizioni. ZHBV, SHB, Suisseporcs, BBV, FSAC, SBZV, PSL, ASTAG, USC, Swiss Beef CH, SVV, SKMV, LOBAG, SOBV, CP e CVAM chiedono che la lettera i venga stralciata. CJA disapprova il fatto che un agricoltore non possa più utilizzare immagini fotografiche dei propri animali a scopo pubblicitario: per questa ragione, la lettera i sarebbe da modificare o stralciare. HN chiede pene detentive e multe di almeno 20 000 franchi.

Capoverso 2

HN auspica una pena detentiva e una multa.

Capoverso 3

Secondo TIR la proposta di rivedere la norma in bianco sarebbe avventata. Finora la funzione del capoverso 3 sarebbe stata quella di coprire tutte le pratiche vietate non comprese nell'articolo 28 capoverso 1 lettera g. A tale scopo, negli scorsi anni esso sarebbe stato regolarmente applicato dalle autorità esecutive. La nuova formulazione limiterebbe nettamente i margini di punibilità. TIR vorrebbe che venisse mantenuto il testo attuale poiché non ci sarebbe chiarezza in merito a quali prescrizioni sarebbero interessate dalla nuova formulazione.

HN auspica una pena detentiva e una multa.

Articolo 31

TIR approva l'articolo.

Secondo GE e SCAV l'articolo 31 capoversi 1–3 implicherebbe un ulteriore trasferimento di compiti dalla Confederazione ai Cantoni. Senza un chiarimento riguardo all'attribuzione delle competenze in materia attuativa e sanzionatoria, nell'ambito delle infrazioni alle disposizioni relative all'importazione di animali e di prodotti animali dall'UE, la regolamentazione prevista non potrebbe essere accettata. Sarebbe appropriato porre la questione relativa all'opportunità di affidare i compiti relativi all'importazione di animali o prodotti animali dall'UE all'Amministrazione federale delle dogane o a SCAV. Se la competenza fosse attribuita al Cantone, SCAV non disporrebbe dei mezzi, delle infrastrutture e delle risorse di personale necessari.

Articolo 32

Capoverso 2^{bis}

TIR reputa che la proposta di consentire al Consiglio federale di introdurre un obbligo di informazione per i Cantoni nei confronti della Confederazione sia opportuna e condivisibile.

Secondo SO sarebbe stato erroneamente rilevato che le modifiche proposte non comporterebbero direttamente l'impiego di risorse supplementari. Secondo l'articolo

32 capoverso 2^{bis} (nuovo) il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d'esecuzione nonché ai risultati dell'inchiesta. Questa disposizione, formulata secondo un criterio discrezionale, in parte verrebbe già attuata. In base all'esperienza l'adempimento di tale obbligo comporterebbe per i Cantoni oneri finanziari e di personale maggiori. SO auspica che i Cantoni vengano consultati per quanto attiene alla portata delle informazioni da fornire. Anche VETD LU, LU e ZG fanno notare che un'estensione degli obblighi di notifica comporterebbe anche oneri amministrativi supplementari e, di conseguenza, oneri maggiori anche per quanto concerne finanze e personale. VETD LU, LU, SO e ZG chiedono pertanto che gli obblighi di notifica dei Cantoni nei confronti della Confederazione vengano limitati allo stretto necessario sotto il profilo attuativo.

Secondo KT URK, VeD BE, VJF BL, LSVW, KT AR/AI, SH, GL, BL, BS, ASVC, TG, NW, OW, VS, VET JU, UR, NE, AR e JU da questo articolo non dovrebbero derivare oneri supplementari in materia di informazione per i Cantoni. Un'estensione degli obblighi di informazione causerebbe un aumento di oneri a cui, senza la disponibilità di risorse supplementari, sarebbe impossibile ottemperare. AG respinge questa disposizione poiché non sarebbe stato chiarito quali effetti avrà sulle finanze e sul personale a disposizione dei Cantoni. TI esclude che il Cantone possa aumentare le risorse disponibili allo scopo di adempiere a questi nuovi compiti. Per questa ragione, ogni cambiamento a tale riguardo dovrebbe essere concordato con i Cantoni.

Tra i Cantoni vi sarebbero differenze di attuazione della normativa in materia di protezione degli animali. Per contribuire ad una maggiore uniformità, il PS ritiene che sarebbe opportuno imporre ai Cantoni un obbligo di informazione. Anche ZTS e PSA auspicano che nei confronti della Confederazione i Cantoni siano soggetti ad obblighi di informazione per quanto attiene alle misure attuative nonché ai risultati di controlli ed esami.

Capoverso 5

TIR è concorde.

Articolo 32a

TIR accoglie favorevolmente l'introduzione di questa nuova importante disposizione.

L'UDC reputa che questa disposizione relativa alla conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale debba essere stralciata.

Articolo 32b

Secondo BE è lecito chiedersi se le decisioni emesse dall'UFV in applicazione della LPAn non corrispondano effettivamente ad una caso d'applicazione della cosiddetta amministrazione di massa che – in deroga alla normale procedura amministrativa federale – richiederebbe l'aggiunta di una procedura di opposizione.

SCAV e GE accolgono favorevolmente il progetto: chiedono però che la legge stabilisca un termine di opposizione di 10 giorni anche per i rimedi giuridici cantonali.

SwissFur approva la possibilità di ricorrere all'opposizione per appianare di divergenze. SwissFur, FiBL e HN ritengono che il termine 10 giorni sia troppo breve e chiedono che venga previsto un termine di 30 giorni. HN auspica inoltre che il capoverso 2 del presente progetto sia stralciato.

Articolo 35a

TIR approva la nuova disposizione anche se sotto il profilo pratico la formazione della commissione d'esame presenta ancora degli aspetti da definire.

Alla luce delle decisioni del Tribunale federale, relative a due esperimenti su primati, il giudizio della commissione per gli esperimenti sugli animali sarebbe praticamente inderogabile. In questo modo, le decisioni della commissione per gli esperimenti sugli animali avrebbero valore attuativo. Di conseguenza, anche i membri della commissione per gli esperimenti sugli animali dovrebbero essere esaminati. In alternativa a ciò si potrebbe precisare all'articolo 18 capoverso 3 che il parere espresso dalla commissione per gli esperimenti sugli animali corrisponde soltanto ad una raccomandazione non vincolante (UNI/ETH). Per lo stesso motivo, il CPF chiede, in aggiunta all'obbligo di perfezionamento previsto all'articolo 149 capoversi 2 e 3 OPAn, di prescrivere tramite ordinanza che i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali vengano obbligatoriamente esaminati dalla commissione d'esame.

Articolo 35b

GE e SCAV valutano positivamente la nuova disposizione poiché essa porta maggiore trasparenza in un ambito sensibile. Tuttavia sarebbe impossibile valutarne le conseguenze sul piano politico. AfR condivide soprattutto l'introduzione della banca dati «*e-sperimentazione animale*». LSCV accoglie favorevolmente la regolamentazione proposta.

TIR constata che secondo l'articolo 20a il sistema d'informazione dovrebbe in ogni caso essere reso adeguatamente accessibile al pubblico. Per questa ragione, in un nuovo capoverso 6 occorrerebbe stabilire l'accessibilità al pubblico delle informazioni relative alla sperimentazione animale non coperte da segretezza.

Capoverso 3

TIR condivide la regolamentazione in esame e si aspetta che essa comporti un netto miglioramento attuativo riguardo all'autorizzazione degli esperimenti sugli animali. LSCV concorda esplicitamente con la modifica proposta. Essa consentirebbe, ad esempio, alle commissioni per gli esperimenti sugli animali di stabilire se una determinata metodologia è già stata applicata nell'ambito di sperimentazioni svolte in altri Cantoni.

Interpharma e SVS sono dell'opinione che la possibilità, per le amministrazioni dei diversi Cantoni, di un reciproco accesso alle informazioni concernenti la procedura

di autorizzazione degli esperimenti sugli animali, possa contribuire a migliorare l'esame delle domande sotto il profilo dell'uniformità e della qualità. In considerazione della sensibilità delle informazioni occorrerebbe garantire che le domande continuino ad essere valutate in modo indipendente dai Cantoni interessati.

Il EHT-Rat respinge fermamente la proposta di concedere alle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali il diritto di esaminare la documentazione relativa alle domande d'autorizzazione depositate in altri Cantoni e chiede di stralciare il capoverso 3. Quando viene presentata una domanda di autorizzazione, il compito principale di una commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali consisterebbe nel ponderare, sotto il profilo etico, gli interessi in gioco nell'esperimento in esame. Le decisioni adottate da altre commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali riguardo a sperimentazioni simili rivestirebbero perciò una rilevanza scarsa o nulla. Inoltre il CPF suppone che l'applicazione del diritto d'esame degli atti comporterebbe un generale inasprimento della prassi in materia di autorizzazione. Per quanto attiene a raccomandazioni e vincoli, la possibilità di operare confronti spingerebbe le commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali a seguire una linea di condotta non meno restrittiva di quella adottata per domande d'autorizzazione simili già presenti nella banca dati. Le raccomandazioni fornite da altre commissioni e le decisioni adottate da altre autorità preposte all'autorizzazione influirebbero sulla ponderazione degli interessi mettendone direttamente a rischio l'autonomia, che potrebbe venire parzialmente o completamente compromessa. Per ragioni di equità, nel caso di un eventuale diritto d'esame degli atti da parte delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali e ai fini della stesura della domanda di autorizzazione anche i ricercatori dovrebbero poter consultare gli atti relativi alla ponderazione degli interessi e le raccomandazioni e/o motivazioni fornite dalle commissioni suddette.

Capoverso 4

La riscossione di tasse prevista al capoverso 4 avrebbe conseguenze non trascurabili sulle finanze dei Cantoni in cui vengono svolte le sperimentazioni animali. Spetterebbe alle autorità politiche decidere se questi costi debbano essere trasferiti dai Cantoni ai ricercatori tramite la riscossione di emolumenti (GE e SCAV).

ZH chiede di stabilire al capoverso 4 che al massimo ai Cantoni può essere trasferita la metà dei costi di gestione del sistema d'informazione e che tale trasferimento sia limitato fissando un importo massimo. Inoltre il relativo finanziamento non sarebbe da reperire tramite la riscossione di emolumenti; si tratterebbe di cercare una soluzione, d'intesa con i Cantoni, che preveda l'uso di licenze o procedure analoghe.

TG, VET JU, LSVW e ASVC chiedono che venga fissata una quota massima di costi trasferibile ai Cantoni. Propongono che i Cantoni assumano al massimo la metà dei costi relativi alla gestione del sistema d'informazione e che la Confederazione attribuisca ai singoli Cantoni la loro parte di costi a seconda del volume delle attività di sperimentazione, del numero di centri di detenzione di animali da laboratorio e della quantità di personale addetto agli esperimenti sugli animali.

Anche JU è dell'opinione che l'importo massimo a carico dei Cantoni dovrebbe essere fissato nella legge. JU propone di stabilire nella legge che la metà dei costi di gestione, fino ad un importo massimo di 200 000 franchi all'anno, sia a carico dei Cantoni. Il computo della quota da addebitare ai Cantoni andrebbe effettuato sulla

base del numero di domande di autorizzazione e del numero di aziende presenti nei singoli Cantoni.

BS ritiene che sarebbe necessario disciplinare in modo chiaro quali costi siano determinanti in relazione alla tassa di utilizzazione, in quale misura i Cantoni siano tenuti a partecipare ai costi e in base a quali criteri i costi siano da ripartire tra i Cantoni. BS respinge la disposizione di cui all'articolo 35b capoverso 4. Presumibilmente i costi di gestione sarebbero elevati e i Cantoni sarebbero soggetti ad un obbligo di utilizzazione del sistema d'informazione. Alla Confederazione spetterebbe la competenza di stabilire le tasse a carico dei Cantoni secondo modalità imprecisate. Per questo motivo BS ritiene necessario un quadro normativo chiaro in materia di riscossione delle tasse.

FR constata che il sistema d'informazione elettronico relativo alla sperimentazione animale serve principalmente all'adempimento dei compiti di vigilanza della Confederazione. Secondo FR non vi sarebbe alcun legame tra la chiave di ripartizione dei costi di gestione del sistema – che secondo il rapporto esplicativo ammonterebbero al massimo alla metà dei costi, stimati 400 000 franchi – e l'utilizzazione di quest'ultimo da parte dei Cantoni. FR ritiene perciò che sarebbe opportuno ridurre la quota massima a carico dei Cantoni ad un quarto dell'importo dei costi, cioè a 100 000 franchi. FR auspica inoltre che, per ragioni di trasparenza, la chiave di ripartizione venga stabilita nella legge.

Secondo SO la procedura proposta sarebbe impossibile da attuare senza spese aggiuntive per i Cantoni. Inoltre, in relazione a queste tasse i Cantoni sarebbero soltanto dei «centri di smistamento». La Confederazione parteciperebbe anche alle procedure di autorizzazione. Perciò SO propone che la modalità di calcolo venga definita in modo che la Confederazione possa addebitare direttamente ai titolari delle autorizzazioni i costi relativi alla gestione del sistema.

ZG ritiene che il sistema d'informazione comporti oneri amministrativi supplementari a carico dei Cantoni. Se l'utilizzazione del sistema e la trasmissione dei dati da parte dei Cantoni vengono prescritte dalla Confederazione, l'adempimento di tali obblighi non dovrebbe comportare costi e/o tasse a carico dei Cantoni. L'eventuale finanziamento della gestione del sistema d'informazione mediante la riscossione di tasse da parte della Confederazione dovrebbe avvenire direttamente presso i richiedenti l'autorizzazione. ZG, OW e UR chiedono che per i Cantoni l'utilizzazione del sistema sia esente da tasse e/o gratuita.

Nell'ambito della presente revisione occorrerebbe istituire le basi legali per il sistema d'informazione elettronico relativo alla sperimentazione animale. Nel caso in cui i Cantoni debbano assumersi i costi del sistema d'informazione, VD auspica che ciò non comporti ulteriori oneri finanziari a loro carico.

Capoverso 5

ZH chiede che il capoverso 5 venga conformato all'articolo 54a capoverso 7 LFE. L'articolo 54a capoverso 7 LFE sarebbe in buona parte identico al capoverso 5 della LPAn proposto, anche se in relazione a questioni di dettaglio esso contemplerebbe deroghe non giustificate. BS, TG, LSVW e ASVC chiedono un'integrazione del capoverso 5 diretta ad imporre al Consiglio federale il disciplinamento della

procedura di collaborazione con i Cantoni, in particolare per quanto attiene ai dettagli del finanziamento del sistema d'informazione.

Cantoni

Cantone dei Grigioni	GR
Cantone di Appenzello Esterno	AR
Cantone di Nidvaldo	NW
Cantone di Obvaldo	OW
Cantone di Zugo, rappresentato dalla Direzione della sanità	ZG
Consiglio di Stato del Cantone Basilea Campagna	BL
Consiglio di Stato del Cantone Basilea Città	BS
Consiglio di Stato del Cantone del Vallese	VS
Consiglio di Stato del Cantone di Argovia	AG
Consiglio di Stato del Cantone di Berna	BE
Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo	FR
Consiglio di Stato del Cantone di Glarona	GL
Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna	LU
Consiglio di Stato del Cantone di Soletta	SO
Consiglio di Stato del Cantone di Svitto	SZ
Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia	TG
Consiglio di Stato del Cantone di Uri	UR
Consiglio di Stato del Cantone di Vaud	VD
Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo	ZH
Consiglio di Stato del Cantone Ticino	TI
Consiglio di Stato, Repubblica e Cantone di Ginevra	GE
Consiglio di Stato, Repubblica e Cantone di Neuchâtel	NE
Dipartimento dell'interno del Cantone di Sciaffusa	SH
Governo del Cantone di San Gallo	SG
Repubblica e Cantone del Giura	JU

Unità amministrative cantionali

Appenzello Interno e Appenzello Esterno, Veterinario cantonale	KT AR/AI
Basilea Campagna, Servizio veterinario, della caccia e della pesca	VJF BL
Berna, Servizio veterinario	VeD BE
Cantoni primitivi, Veterinario cantonale	KT URK
Friburgo, Ufficio della sicurezza alimentare e di veterinaria	LSVW
Ginevra, Servizio del consumo e delle questioni veterinarie	SCAV
Giura, Servizio veterinario cantonale	VET JU
Lucerna, Servizio veterinario	VETD LU

Partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale

Partito cristiano sociale svizzero	PCS
Partito ecologista svizzero	I Verdi
Partito popolare democratico svizzero	PPD
Partito socialista svizzero	PS
PLR. I Liberali	PLR
Unione democratica di centro	UDC

Associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazione dei Comuni svizzeri	ACS
Unione delle città svizzere	

Associazioni mantello svizzere dell'economia

Economiesuisse	economiesuisse
Società svizzera degli impiegati di commercio	
Unione svizzera degli imprenditori	
Unione svizzera dei contadini	USC
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM

Ambienti interessati

AGRIDEA (incl. Servizio sanitario bovino)	AGRIDEA/RGD
Accademie svizzere delle scienze (Commissione d'etica per gli esperimenti sugli animali)	
AgriGenève (Camera di agricoltura di Ginevra)	AgriGenève
Animalfree Research	AfR
Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter	ASR

Association des groupements et organisations romands de l'agriculture	AGORA
Association romande des éleveurs de chiens de race	ARECR
Associazione professionale svizzera della pellicceria	SwissFur
Associazione svizzera dei fabbricanti di foraggi	VSF
Associazione svizzera dei trasportatori stradali	ASTAG
Associazione svizzera dei veterinari cantonali	ASVC
Associazione svizzera per la difesa dei piccoli e medi contadini	Kleinbauern
Associazione svizzera per la protezione degli uccelli-BirdLife Svizzera	BirdLife
Associazione svizzera per lo sviluppo delle aree rurali	
Bauernvereinigung des Kanton Schwyz	BVSZ
Bio Suisse	Bio Suisse
Bündner Bauernverband	BBV
Centre Patronal	CP
Chambre d'agriculture du Jura bernois	CAJB
Chambre jurassienne d'agriculture	CJA
Chambre vaudoise des arts et métiers	CVAM
Comunità di interessi per le tartarughe in Svizzera	CITS
Consiglio dei Politecnici federali	CPF
Deutsche Ges. für Herpetologie und Terrarienk. LG. Schweiz	DGHT
EXOTIS, Verband für Haltung, Pflege und Zucht exotischer Vögel	EXOTIS
Fédération de l'industrie horlogère suisse	FH
Federazione svizzera allevamento bovini bruni	SBZV
Federazione svizzera d'allevamento caprino	FSAC
Federazione svizzera delle organizzazioni d'allevamento equino	VSP
Federazione svizzera di pesca	FSP
Fondazione per la protezione dei consumatori	FPC
Fondo nazionale svizzero	FNS
Förderverein Schweizer Kleinterrassen	FSK
Forschungsinstitut für biologischen Landbau	FiBL
GalloSuisse	GS
Genossenschaft swissherdbook Zollikofen (früher Schw. Fleckviehzuchtverband) SHB	
HCS Schweiz – Hundehalter-Club Schweiz	HCS
Helvetia Nostra	HN
Hortus Botanicus Helveticus – Vereinigung Botanischer Gärten und	
Hundesportartikel u. Hundeboxen vom Lindenhof	Hundesport Lindenhof

Identitas AG	ID
Institut für Systematische Botanik, Uni Zürich	ISB
International Wildlife Management Consortium (Suisse)	IWMC-CH
JardinSuisse, Unternehmerverband Gärtner Schweiz	JS
Kantonaler Landwirtschaftlicher Verein Appenzell Ausserrhoden	KLV AR
Kleintiere Schweiz	Kleintiere CH
Konsumentenforum	kf
Kynologischer Verein Affoltern am Albis	KV Affoltern a.A.
Kynologischer Verein Murten und Umgebung	KVM
Kynologischer Verein Oberwil und Umgebung	KV Oberwil
Landwirtschaftliche Organisation Bern und angrenzende Gebiete	LOBAG
Lega svizzera contro la vivisezione	LSCV
Lorenz Kunz (privato)	PPLK
Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband	LBV
Pflanzensammlungen der Schweiz	HBH
Pro Natura	Pro Natura
Produttori svizzeri di bestiame bovino	PSBB
Produttori svizzeri di latte	PSL
Protezione svizzera degli animali	PSA
Proviande	Proviande
Rassegeflügel Schweiz	Rassegeflügel
Rassekaninchen Schweiz	Rassekaninchen
Rassetauben Schweiz	Rassentauben
Retriever Club Schweiz	RCS
Schweizer Bergheimat	SBH
Schweizer Kälbermäster-Verband	SKMV
Schweizerische Kakteen-Gesellschaft	SKGS
Schweizerische Milchschaftzucht Genossenschaft	SMG
Schweizerische Vereinigung für Schweinemedizin	SVSM
Schweizerischer Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine	SDAT
Schweizerischer Haflingerverbandes	SHV
Schweizerischer Schäferhund-Club (SC)	SC-Akademie
Schweizerischer Verband für die Berufsbildung in Tierpflege	SVBT
Schweizerischer Viehhändlerverband	SVV
Società cinologica svizzera	SCS

Società dei veterinari svizzeri	SVS
Société Fribourgeoise pour la protection des animaux	SPA-Fribourg
Société Vaudoise pour la protection des animaux	SPA-Vaud
Solothurnischer Bauernverband	SOBV
Stiftung für das Tier im Recht	TIR
SUISAG Geschäftsbereich Schweinegesundheitsdienst	SUISAG – SGD
Suisseporcs	Suisseporcs
Sukkulenten-Sammlung Zürich	Sukki
Swiss Beef CH	Swiss Beef CH
Swissgenetics	Swissgenetics
Tierärztliche Vereinigung für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit und Präparatoren der Schweiz	TVL VNPS
Unione professionale svizzera della carne	UPSC
Università e Politecnico federale di Zurigo	UNI/ETH
Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz	Interpharma
Verband Naturwissenschaftlicher Präparatorinnen	
Verband Thurgauer Landwirtschaft	VTL
Verein Bauernverband	VB
Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft (Demeter)	Demeter
Verein Pro Junghund (Sektion Schweizerische Kynologische Gesellschaft)	PJ SKG
Verein zur Förderung einer wesensgemässen Landwirtschaft	VFwLW
Vier Pfoten	Vier Pfoten
WWF Svizzera	WWF
Zentralschweizer Bauernbund	ZBB
Ziervögel Schweiz	Ziervögel
Zooschweiz	
Zuchtverband CH-Sportpferde	ZVCH
Züchterverein für ursprüngliches Nutzgeflügel	ZUN
Zürcher Bauernverband	ZHBV
Zürcher Tierschutz	ZTS
Zuger Bauernverband	ZBV